



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Ambiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **146**

Del **25/09/2023**

OGGETTO:

Riconoscimento delle frazioni non metanizzate del Comune di Fano, al fine dell'applicazione delle agevolazioni fiscali sull'uso del GPL e del gasolio per il riscaldamento - art.12 comma 4 L. 488/99 e successive modifiche - Adeguamento normativo 2023 - I.E.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **18,30** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	BORIONI Filippo-Maria	Si	14)	MAZZANTI Tommaso	Si
2)	CARBONI Edoardo	Si	15)	NICOLELLI Enrico	Si
3)	CECCHETELLI Carla	Si	16)	PAGNETTI Mirco	Si
4)	CIPRIANI Enrico	Si	17)	PANARONI Francesco	Si
5)	CLINI Giovanni Alessandro	No	18)	PEDINI Giampiero	Si
6)	FONTANA Giovanni	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	FUMANTE Enrico	Si	20)	PIERPAOLI Giuseppe	Si
8)	GIACOMONI Agnese	Si	21)	SCOPELLITI Carmelo-Luigi	Si
9)	ILARI Gianluca	Si	22)	SERFILIPPI Luca	No
10)	LUCIOLI Stefano	Si	23)	SERI Massimo	Si
11)	LUZI Carla	Si	24)	TARSI Lucia	Si
12)	MAGRINI Marianna	No	25)	VALORI Piero	Si
13)	MARCHEGIANI Stefano	Si			

Presenti: **22** Assenti: **3**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**CLINI Giovanni Alessandro**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: **PEDINI GIAMPIERO**, **GIACOMONI AGNESE**, **SCOPELLITI CARMELO-LUIGI**.

OGGETTO: Riconoscimento delle frazioni non metanizzate del Comune di Fano, al fine dell'applicazione delle agevolazioni fiscali sull'uso del GPL e del gasolio per il riscaldamento - art.12 comma 4 L. 488/99 e successive modifiche – Adeguamento normativo 2023 - I.E.

**Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Serfilippi e Magrini.
Sono presenti n. 24 consiglieri.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 8 comma 10 lettera c punto 4) della L. 23.12.1998 n° 448, come modificato dall'art. 12 della L. 488/99, ha esteso la concessione di una riduzione del prezzo sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili da riscaldamento ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. n. 412 del 1993;
- che il citato art. 8, comma 10, lettera c) punto 4) della L. 448/98, come modificato dall'art. 12 della L. n° 488/99 e ribadito dall'art. 13 comma 2 della L. n° 448/01, stabilisce che le "frazioni non metanizzate" dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" debbano essere individuate con delibera del Consiglio Comunale, da trasmettersi al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- che il Comune di Fano è ricompreso nell'allegato "A" al DPR n° 412/93, quale ricadente nella zona climatica "E", caratterizzata da un numero di gradi/giorno pari a 2.130 ed altitudine della Casa Comunale pari a 12 m s.l.m..

Visto l'art. 4, comma 2 del D.L. 30.09.2000 n. 268 come convertito in legge dalla L. 23.11.2000 n. 354 e come modificato dall'art. 27, comma 3 della L. 23.12.2000 n. 388 secondo il quale "per frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

Vista la determinazione del 23.01.01, emanata dall'Agenzia delle Dogane e pubblicata in G.U. Il 30.1.01, con la quale vengono impartite le istruzioni relative all'estensione alle nuove fattispecie, contemplate nell'art. 12 c. 4 della l. n° 488/99, della riduzione del prezzo di che trattasi, rendendole di fatto operative ed autorizzando l'applicazione dell'agevolazione in questione;

Visto l'art. 13 comma 2 della L. n° 448/01 che, nell'innovare la normativa applicabile fino al 31.12.01, ha disposto che per gli anni 2002 e 2003 le agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 8 comma 10 lettera c) della L. n° 448/98 e successive modifiche, per l'impiego di combustibili per il riscaldamento (gasolio e gpl) in particolari zone geografiche, siano accordate, relativamente ai comuni di fascia climatica "E", anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio individuate con apposita delibera dal consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la casa comunale;

Vista la L. 1.8.2003, n° 200 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroghe di termini e disposizioni urgenti ordinamentali"*, che all'art. 17 bis, comma 2, recita: *"l'art. 8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n.488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione"*;

Considerato che le leggi di bilancio succedutesi dal 2010 ad oggi, nulla hannoprevisto in ordine alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili, rendendo di fatto

applicabile il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 come modificato dall'art. 12 della L. 488/99, alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come " porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui, insistono case sparse";

Considerato che tale omissione nella legge di bilancio 2010 è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che *"a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art.13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448"*;

Considerato che il già citato art.13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

Considerato che con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione - nella Legge Finanziaria 2010 - del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *"i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso"*. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire *"da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate"*;

Considerato che con successiva nota prot. n. 41017 del 12.04.2010, l'Agenzia delle Dogane, precisava che *"l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempre che in detto territorio le "porzioni edificate" non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le "porzioni edificate" situate all'interno del "centro abitato" dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come "non metanizzate"*

Considerato inoltre, che per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12.04.2010, il consumatore finale, nei casi dubbi, può presentare al fornitore apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o gpl si trova in area non metanizzata del Comune di zona climatica E, posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale;

Considerato che l'Agenzia delle Dogane con nota del 18.03.2011 prot. n.32251 comunica in ordine all'anno 2011 ed alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili che *"Quest'anno, tenuto conto che sia la legge 13 dicembre 2010 n. 220, sia il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10, nulla hanno previsto in merito all'agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa condizione dell'anno scorso..."* precisando che l'eventuale attestazione rilasciata dai comuni *"è esente dall'imposta di bollo..."*

Vista la lettera del 31 maggio 2012, con cui le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione alla Commissione europea a continuare ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento, mediante l'estensione della prassi seguita ai sensi della decisione 2008/318/CE in alcune zone;

Vista la decisione 2019/814/UE del Consiglio del 17.5.2019 che autorizza l'Italia ad applicare l'agevolazione dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2024;

Vista la nota 33442 del 10/06/2019 dell'Agenzia delle Dogane con cui si è reso noto che con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche;

Rilevato che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa, né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come "metanizzata" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ed altro;

Vista la delibera della Giunta comunale n° 87 del 27.4.2001 "Delimitazione del centro abitato di Fano ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92";

Vista la successiva delibera della Giunta comunale n° 177 del 21/7/2003 "Modifica della deliberazione di Giunta n. 87 del 27.4.2001, relativa alla delimitazione del centro abitato di Fano, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285";

Vista L.R. 23 giugno 2014 n. 15 con la quale è stato previsto il distacco della Frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione della stessa nel Comune di Mondolfo

Considerato che sino alla data odierna non sono pervenute comunicazione da parte dei gestori degli impianti di distribuzione del gas a mezzo rete urbana, in ordine a modifiche della stessa sul territorio comunale, se non solo da AES spa di Fano. Tali modifiche della rete per l'anno 2023 risultano rappresentate nella cartografia allegata.

Preso atto dell'obbligo di procedere per l'anno 2023, all'adozione di una nuova delibera di Consiglio Comunale, a causa della mutata situazione della rete di metanizzazione del territorio comunale come previsto dalla legge 200/03;

Accertata ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione in modalità digitale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000:

- Parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore I – Risorse Umane e Tecnologiche Dott. Pietro Celani in data 14.09.2023, favorevole;
- Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 14.09.2023, non dovuto;

Dato atto che la proposta inerente la presente deliberazione, è stata esaminata dalla 5^

Commissione Consiliare in data 21/09/2023.

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 24

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 23

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Luzi)

DELIBERA

1) **di individuare** come segue per le motivazioni espresse in premessa, le frazioni non metanizzate - intese quali porzioni edificate del territorio comunale, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse - alle quali risulta applicabile il beneficio della riduzione del costo del gasolio e del gpl, distribuito attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, entrambi utilizzati quali combustibili per il riscaldamento:

- si intendono non metanizzate le frazioni, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ed indicate nella mappa allegata, come desumibili anche dalla cartografia digitale pubblicata sul sito internet del Comune di Fano nella sezione "FANOGEOMAP" alla voce "Bonus zone non metanizzate" liberamente consultabile per vie, civici, dati catastali e rete servizio metano nella scala più opportuna, i cui edifici possono essere connessi alla rete solo previo estendimento della stessa da parte del gestore, in strade e/o aree pubbliche o ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico che comporti per il richiedente, secondo il vigente regolamento del servizio, un onere aggiuntivo oltre al contributo previsto per la realizzazione dell'impianto di derivazione di utenza, identificabili attraverso la documentazione indicata in premessa, costituita dallarappresentazione cartografica (allegata alla presente deliberazione) delle configurazioni attuali delle reti di distribuzione del gas fornite dai gestori degli impianti di distribuzione del gas metano: AES spa di Fano, Sadori Reti srl di Senigallia e Marche Multiservizi spa di Pesaro;

2) **di attestare** che tali zone risultano dalla allegata planimetria, come desumibili anche dalla cartografia digitale pubblicata sul sito internet del Comune di Fano nella sezione "FANOGEOMAP" alla voce "Bonus zone non metanizzate" liberamente consultabile per vie, civici, dati catastali e rete servizio metano nella scala più opportuna, ove sono rappresentate le configurazioni attuali delle reti di distribuzione del gas fornite dai gestori degli impianti di distribuzione del gas metano, nonché i limiti del centro abitato ove ha sede la casa comunale definiti con le delibere della Giunta comunale n° 87/01 e n. 177/03 (area arancione)

3) **di demandare** ai servizi tecnici comunali l'implementazione della mappa contenente le aree metanizzate nella pagina web comunale, accessibile via internet dalla cittadinanza all'interno della pagina "vivere l'ambiente";

4) **di dare atto** che ciascun cittadino potrà fare verificare l'ubicazione dell'immobile per il cui riscaldamento ha intenzione di ottenere le agevolazioni fiscali in parola, presso gli uffici comunali, che procederanno alle verifiche in collaborazione con i distributori del gas;

5) **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il termine prescritto del 30/09/2023;

6) **di demandare** agli uffici competenti la divulgazione, fra le popolazioni interessate

all'applicazione dei benefici concessi dalla legislazione vigente, dei contenuti del presente provvedimento;

7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'amministrazione.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 24

VOTANTI: 23

VOTI FAVOREVOLI: 23

VOTI CONTRARI: 0

ASTENUTI: 1 (Seri)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. 267/2000

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Morganti Stefano
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **146** del **25/09/2023** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 26/09/2023

L'incaricato dell'ufficio segreteria
VALENTINA FERRARI
